

Oggetto: Proposta di Modifica Contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, D.lgs 36 del 31 Marzo 2023, per la seguente concessione di servizi:

ID.2022_071 - CONCESSIONE PER 48 MESI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED EROGATORI DI ACQUA FILTRATA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ORASESTA (P.IVA. 07621050157) - IMPORTO DI EURO EURO 8.640,00 (EURO 2.160,00 ANNUI) - CIG 9202907F17.

Importo contrattuale: canone di concessione in entrata di € 8.640,00 (€ 2.160,00 annui) oneri fiscali inclusi.

La Sottoscritta Dott.ssa Gaia Ferrua, Responsabile Unico di Progetto del contratto sopra specificato, incaricata con Atto 2082 del 07.08.2024, sentito il personale in servizio presso l'Officina della Città Metropolitana di Genova, sita in Via Geirato 153 R nonché il parere dell'Unione Sindacati di Base (USB)

HA CONSTATATO CHE

- in attuazione del progetto Plastic Free, portato avanti dalla Città Metropolitana di Genova, è necessario dotare altresì l'Officina dell'Amministrazione, sita in via Geirato 153 R, degli erogatori di acqua gratuiti e inoltre, risultando antieconomica, per l'Aggiudicatario della Concessione, la sola installazione dei suddetti erogatori, è funzionale procedere al posizionamento di un distributore di altro genere, quale quello di bevande calde, al fine di mantenere l'equilibrio del rischio operativo della Concessione;

- tale fattispecie si identifica nel comma 9 dell'articolo 120, D.lgs 36/2023, in cui si dispone che l'ipotesi di quinto d'obbligo può essere inserita nei documenti di gara, prevedendo che, in quel caso, l'appaltatore debba procedere alle condizioni originariamente previste, senza poter fare ricorso alla risoluzione del contratto. Alla luce di ciò, nonché della giurisprudenza e dei Comunicati ANAC in merito, si precisa che la fattispecie in oggetto, non potendo essere considerata "autonoma", rispetto alle altre ipotesi di modifica contrattuale, è conforme al comma 5 dell'articolo 120, D.lgs 36/2023, poiché:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la non modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) non vi è un nuovo contraente che sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

- per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore non è tenuto ad esigere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

HA REDATTO

La perizia suppletiva di modifica al contratto relativa alla fornitura di cui in oggetto, certifica che non ci sono variazioni contabili agli accertamenti già assunti con l'Atto dirigenziale n. 1884 del 19.08.2022 della Direzione Patrimonio e Sviluppo economico Servizio Patrimonio e come al precedente contratto ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:

- 1) PEF contenente la modifica;
- 2) Bozza di Atto di sottomissione.

CHIEDE

di procedere, successivamente alla verifica di ammissibilità e all'autorizzazione della modifica al contratto in oggetto, all'estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alla sede dell'Officina della Città Metropolitana di Genova, via Geirato, 153 R, mediante erogatori di acqua filtrata nonché di distributori automatici di bevande calde, all'Aggiudicatario società Orasesta (P.IVA 07621050157).

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO